



**ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
DAL 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE**

Alle Aziende Associate

18 marzo 2025

Info/40.25/ALBO GESTORI: dispensa dalle verifiche del Legale Rappresentante

**ALBO GESTRI RIFIUTI
DISPENSA DALLE VERIFICHE PER IL RUOLO DI RESPONSABILE TECNICO
DELIBERAZIONE SUI CRITERI DI ESONERO PER IL LEGALE RAPPRESENTANTE**

E' stata emanata la Deliberazione n. 1 del 6 marzo 2025 che **esonera dalle verifiche di idoneità il legale rappresentante dell'impresa iscritta che, al momento della domanda, abbia ricoperto tale ruolo presso l'impresa stessa per almeno tre anni consecutivi nello specifico settore di attività oggetto di iscrizione.**

L'Albo gestori ha adottato la Deliberazione in oggetto recante *“Modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017. Dispensa dalle verifiche di idoneità per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico ai sensi dell'art 212, comma 16-bis, del D. lgs 3 aprile 2006, n.152”* per dar seguito alle modifiche introdotte dal decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153 (convertito con modificazioni dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191) che ha introdotto il comma 16-bis all'art. 212 del D.lgs. n. 152/2006 (v. ns infoAMIS in merito), stabilendo testualmente che *“E' dispensato dalle verifiche di idoneità, di cui all' art. 13 del D.M. 120/2014, il legale rappresentante dell'impresa iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali che, al momento della domanda, abbia ricoperto tale ruolo presso l'impresa stessa per almeno tre anni consecutivi nello specifico settore di attività oggetto di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali (trasporto rifiuti, intermediazione e commercio di rifiuti, bonifica di siti e bonifica di beni contenenti amianto). La Sezione regionale/provinciale dell'Albo verifica il requisito sulla base dei dati presenti nel Registro delle Imprese tenuto dalla locale Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura”*.

La Deliberazione n. 1/2025 ha inoltre unificato i settori di attività relativi al trasporto di rifiuti previsti nei requisiti minimi dei responsabili tecnici delle categorie 1,4,5 di cui all'allegato A della deliberazione n.6 del 30 maggio 2017 prevedendo che la dicitura in legenda *“aa=anni di esperienza maturata nello specifico settore del trasporto rifiuti urbani, rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi”* viene sostituita da *“aa= anni di esperienza maturata nello specifico settore del trasporto di rifiuti”*.

Di conseguenza, l'Albo sostituisce gli allegati aggiunti alla Deliberazione del n. 6 del 30 maggio 2017 da deliberazioni successive con gli allegati E, F, G della deliberazione in oggetto riguardo al **nuovo modello di domanda** di dispensa e gli **schemi di provvedimento** per il rilascio/diniego della stessa.

Infine nella deliberazione si precisa che la stessa entrerà in vigore dal ° aprile 2025.